



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato dell'8 luglio 2022

COVID-19, TAMPONI RAPIDI E TEST SIEROLOGICI SOLO IN FARMACIA E NON IN PARAFARMACIA

La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole.

È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la [sentenza n. 171](#), depositata oggi (redattore Filippo Patroni Griffi), dichiarando non fondate le questioni sollevate dal TAR Marche sull'articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

La Corte ha ritenuto che, nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie – che sono esercizi commerciali – e le farmacie – che rientrano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale – permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche situazioni giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo.

Per fronteggiare la diffusione del Covid-19, è stato necessario erogare sull'intero territorio nazionale nuovi servizi sanitari: la scelta di affidarli alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, è fondata sull'inserimento delle farmacie nell'organizzazione del SSN e quindi sulla loro abilitazione a trattare i dati sensibili raccolti e trasmetterli alle autorità sanitarie, attraverso i sistemi informativi e telematici già in uso. Tale scelta è stata reputata dalla Corte non irragionevole.

Roma 8 luglio 2022

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698378